

NEWSLETTER



Numero 19/2020

a cura di

IN QUESTO NUMERO:

LEGISLAZIONE

Nei bilanci 2020 si possono omettere gli ammortamenti

INTERPRETAZIONI

La Guardia di Finanza illustra i riflessi operativi delle nuove norme penali tributarie

Gli ultimi chiarimenti per la cessione dell'ecobonus

I criteri di deduzione fiscale per gli incentivi all'acquisto

Ammessa la carta di credito collegata al conto cointestato per la tracciabilità dei pagamenti

Beni industria 4.0: la regolarizzazione delle indicazioni in fattura

Conferimento di minoranza e requisiti delle holding

Fusione inversa dopo LBO: perdite riportabili con l'interpello

La scissione asimmetrica per conflitto tra soci non è abusiva

GIURISPRUDENZA

Iva detraibile anche se gli acquisti sono parzialmente a favore di terzi

L'omesso versamento Iva è evasione e non elusione

Redditometro: per la difesa non sono validi i redditi presunti

L'amministratore di fatto può configurare stabile organizzazione

Non è tassabile la plusvalenza realizzata in Italia da una società estera

DOTTRINA

Un commento alle semplificazioni per gli aumenti di capitale

Nuove massime dei Notai del Triveneto

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

LEGISLAZIONE

Nei bilanci 2020 si possono omettere gli ammortamenti

La legge di conversione del decreto legge 104/2020 ha inserito una importante novità in materia di ammortamenti. I nuovi commi da 7bis a 7 quinquies dell'articolo 60 prevedono infatti la possibilità di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata sarà imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.

Le imprese che si avvalgono di questa disposizione devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

La nota integrativa deve dare conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Il comma 7 quinquies, infine, mantiene inalterata la possibilità di deduzione ai fini Ires e Irap; a tal fine sarà necessario operare variazioni nelle rispettive dichiarazioni.

Decreto legge 104/2020, Articolo 60, commi 7bis-7quinquies

INTERPRETAZIONI

La Guardia di Finanza illustra i riflessi operativi delle nuove norme penali tributarie

Con la circolare 0216816/2020, la Guardia di Finanza commenta le direttive volte a focalizzare l'attenzione dei Reparti sugli illeciti tributari maggiormente lesivi degli interessi erariali, privilegiando l'esecuzione di indagini di polizia giudiziaria.

Un forte impulso in questa direzione proviene dalle misure contenute nel decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che all'articolo 39 ha introdotto importanti novità alla disciplina dei reati tributari e della responsabilità amministrativa degli enti per illeciti dipendenti da reato.

A queste novità si affianca l'introduzione dell'articolo 12-ter, con cui è stata estesa ai delitti previsti dagli articoli 2, 3, 8 e 11 del decreto legislativo n. 74/2000 la "confisca in casi particolari" (c.d. confisca "allargata" o "per sproporzione"), disciplinata dall'articolo 240-bis del codice penale, al superamento di specifiche soglie di evasione.

Questa maggiore severità della nuova disciplina dei reati tributari è controbilanciata dall'ampliamento della causa di non punibilità dell'articolo, comma 2, del decreto legislativo n. 74/2000, che, precedentemente riferita alle sole fattispecie di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, è ora applicabile, al ricorrere delle condizioni previste, anche ai reati di dichiarazione fraudolenta.

La normativa è intervenuta anche nei confronti delle persone giuridiche, inserendo alcune specifiche figure di delitti tributari nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Ulteriori modifiche alla normativa penale tributaria sono state recentemente introdotte dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di recepimento della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale (c.d. "direttiva PIF").

Nella circolare, dopo un sintetico inquadramento delle novità, vengono evidenziati i principali riflessi sull'attività operativa del Corpo.

Guardia di Finanza, Circolare 1.9.2020 n. 0216816

DOTTRINA

Un commento alle semplificazioni per gli aumenti di capitale

La circolare Assonime 2.10.2020 n. 25 illustra le misure di semplificazione di natura societaria introdotte dal decreto-legge n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), così come modificate dalla legge di conversione n. 120/2020. Queste disposizioni sono finalizzate a consentire una più facile e rapida realizzazione delle operazioni di aumento di capitale deliberate entro il 30 giugno 2021.

Assonime, Circolare 2.10.2020 n. 25

Nuove massime dei Notai del Triveneto

In data 29 settembre 2020, il Comitato Triveneto dei Notai si è espresso fornendo nuove massime in materia di diritto societario. Sono stati affrontati i seguenti argomenti:

1) clausole di prelazione a favore di soggetti terzi estranei alla società:

- nelle spa: la clausola può essere inserita sia in sede di costituzione della società (in base alla volontà comune di tutti i soci fondatori) sia durante la vita sociale, mediante una delibera da assumere con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. È fatto salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa delibera (articolo 2437, comma 2, lettera b, codice civile), a meno che lo statuto non disponga diversamente (massima H.I.30);
- nelle srl: ai soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera non spetta il diritto di recesso, fatto salvo il caso in cui l'atto costitutivo non disponga diversamente (ex articolo 2473, comma 1, codice civile) (massima I.I.40);
- con le stesse maggioranze, e senza il consenso del terzo, è possibile rimuovere la clausola;
- nelle società di persone: la clausola può essere introdotta nell'atto costitutivo, sia in sede di costituzione della società (in base alla volontà comune di tutti i soci fondatori) sia durante la vita sociale (mediante la modifica del contratto sociale, con il consenso di tutti i soci, salvo diverse previsioni);
- la clausola deve precisare se il diritto di prelazione vincola anche i soci diversi dal cedente o se il trasferimento conseguente al suo esercizio sia subordinato al loro consenso (unanime o a maggioranza). Anche in questo caso la clausola può essere rimossa senza il consenso del terzo (massima O.A.12)

2) obbligazioni convertibili in quote della Srl controllante: al fine di raccogliere finanziamenti da parte di una spa partecipata da una holding Srl è riconosciuta la possibilità di emettere obbligazioni convertibili in quote di partecipazione di una società terza Srl da offrire in conversione al soggetto finanziatore (le

quote della società terze da offrire in conversione possono essere già in possesso della società emittente il prestito o di nuova emissione) (massima H.K.13);

- 3) trasferimento della quota ed esercizio dei diritti sociali: in linea generale il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi o "mortis causa" ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito, rispettivamente, dell'atto di trasferimento o della documentazione prevista dall'articolo 7 del RD 239/42 nel Registro delle imprese (articolo 2470, comma 1, codice civile). Considerato che il Registro delle imprese non pubblicizza l'avvenuto deposito ma solo la successiva iscrizione, nelle more di quest'ultima è onere del cessionario documentare alla società l'avvenuto deposito dell'atto di trasferimento o della documentazione comprovante il suo acquisto a causa di morte al fine di legittimarsi e di esercitare i relativi diritti sociali. In caso contrario, la società deve ritenere legittimati all'esercizio dei diritti sociali (con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto) coloro che risultano essere i suoi soci per effetto dell'iscrizione nel Registro delle imprese (massima I.I.36);
- 4) fusione propria di società di persone con costituzione di società di capitali: il patrimonio della (o delle) società di persone fuse può essere imputato (in tutto o in parte e ai soli fini civilistici e non fiscali) al capitale sociale della società risultante sulla base dei valori evidenziati dalla perizia; viceversa, non è possibile imputare a capitale l'avviamento delle società di persone se queste non lo hanno acquistato a titolo oneroso. Non può pertanto formarsi alcun avanzo o disavanzo (massima L.A.34).

Comitato Triveneto dei Notai, Massime H.I.30, H.K.13, I.I.40, I.I.36, L.A.34, O.A.12

IMPOSTE SUI REDDITI

INTERPRETAZIONI

I criteri di deduzione fiscale per gli incentivi all'acquisto

La risposta all'interpello 424/2020 esamina i requisiti di inerenza e di competenza di alcuni costi commerciali. In particolare, il quesito riguarda una impresa che offre agli utenti registrati sul proprio sito di effettuare acquisti sia presso terzi fornitori convenzionati sia sul proprio portale. È prevista una forma di incentivo commerciale mediante il quale l'utente, a seguito di un acquisto effettuato, matura il diritto di ottenere un parziale rimborso dell'importo speso.

Secondo l'Agenzia gli oneri derivanti dal meccanismo incentivante presentano i requisiti dell'inerenza all'attività d'impresa: questi oneri rappresentano il ribaltamento di parte dei proventi conseguiti dall'istante, derivanti dagli accordi commerciali con i fornitori, agli utenti del proprio sito che aderiscono al progetto.

Per quanto riguarda la competenza temporale, l'Agenzia muove dalla considerazione che l'incentivo può essere richiesto e ottenuto solo al raggiungimento di una soglia minima di spesa. Pertanto, tenuto conto che l'esistenza del debito è vincolato al superamento di questa determinata soglia, in mancanza del cui raggiungimento l'incentivo non si concretizzerà, i relativi costi, seppur rilevati nella voce B del conto economico, sono riconducibili agli accantonamenti fiscali disciplinati dall'articolo 107, comma 4, del TUIR. Al momento del raggiungimento della soglia prevista dagli accordi con gli utenti e dell'effettivo pagamento dell'incentivo può dirsi realizzato l'evento a fronte del quale è stato effettuato l'accantonamento, con

l'effetto di rendere deducibile il relativo onere, ai fini IRES. Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento all'IRAP.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 1.10.2020 n. 424

Ammessa la carta di credito collegata al conto cointestato per la tracciabilità dei pagamenti

A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997. È stato precisato che, al fine di beneficiare della detrazione, è possibile utilizzare la carta di credito intestata al coniuge, a condizione che la spesa sia stata effettivamente sostenuta dal soggetto intestatario del documento di spesa. Questa circostanza è stata considerata soddisfatta nel caso in cui la carta di credito si appoggi ad un conto corrente cointestato tra i coniugi.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 2.10.2020 n. 431

Beni industria 4.0: la regolarizzazione delle indicazioni in fattura

In due risposte sostanzialmente identiche le Entrate ribadiscono che l'indicazione degli estremi di legge in fattura è condizione essenziale per poter fruire dei benefici della legge 160/2019, ma al contempo illustrano le modalità per sanare l'assenza di tale indicazione.

Nel caso di fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto sia di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.

Per le fatture elettroniche, l'acquirente può alternativamente:

- stampare il documento apponendo la scritta indelebile;
- realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e da conservare insieme allo stesso (modalità indicate nella circolare n. 14/E/2019) e inviare tale documento allo SDI.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 5.10.2020 n. 438

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 5.10.2020 n. 439

IVA

INTERPRETAZIONI

Le condizioni per l'esenzione nell'intermediazione nella cessione di quote

Nel caso esaminato, mediante la stipula di un mandato di rappresentanza una Srl ha assunto l'incarico di agire in qualità di intermediario nella vendita delle quote sociali tra due società. In questo contesto il regime di esenzione IVA previsto per le intermediazioni relative alla cessione di partecipazioni (articolo 10, comma 1, 1 nn. 4 e 9 del DPR 633/72) non può essere applicato nel caso in cui il mediatore non possa essere considerato come soggetto imparziale rispetto all'operazione di cessione delle quote. Pertanto, poiché nel caso specifico la società mandataria era "collegata" con la parte acquirente, la prestazione resa

dalla Srl è stata considerata soggetta ad IVA con aliquota ordinaria, ai sensi dell'articolo 3 del DPR 633/72. L'orientamento è in linea con le indicazioni fornite e dalla Corte di Giustizia UE 22.10.2015, causa C-264/14.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 5.10.2020 n. 437

GIURISPRUDENZA

Iva detraibile anche se gli acquisti sono parzialmente a favore di terzi

La vicenda esaminata dalla Corte di giustizia comunitaria riguarda una società (belga) che svolge un'attività economica di costruzione e vendita di complessi residenziali. Poiché gli immobili sono edificati su terreni appartenenti a terzi, le quote indivise di terreno corrispondenti agli appartamenti sono vendute dai proprietari dei terreni stessi. La società però si fa carico delle spese di pubblicità, delle spese amministrative nonché delle commissioni di intermediazione, e detrae poi integralmente l'IVA corrispondente.

La sentenza precisa che la circostanza che le spese effettuate da un soggetto passivo, promotore immobiliare, a titolo di spese di pubblicità, di spese amministrative e di commissioni di intermediazione, da esso sostenute nell'ambito della vendita di appartamenti, vadano a beneficio anche di un terzo non osta a che tale soggetto passivo possa detrarre integralmente l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte relativa a tali spese, qualora, da un lato, vi sia un nesso diretto e immediato tra dette spese e l'attività economica del soggetto passivo e, dall'altro, il vantaggio per il terzo sia accessorio rispetto alle esigenze dell'impresa del soggetto passivo.

Inoltre, nel caso in cui un terzo tragga un vantaggio dalle spese effettuate dal soggetto passivo, la circostanza che quest'ultimo abbia la possibilità di trasferire su tale terzo una parte delle spese così effettuate costituisce, insieme a tutte le altre circostanze in cui si sono svolte le operazioni di cui trattasi, uno degli elementi che spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione al fine di determinare la portata del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui il soggetto passivo dispone.

Corte di Giustizia UE, Sentenza 1.10.2020 n. C-405/19

La società opera come mandataria nel sistema incentivante di premi per i dipendenti del gruppo

La società che, sulla base di un incarico ricevuto da altre società appartenenti al medesimo gruppo, organizza un sistema incentivante di premi per i loro dipendenti consistenti in prestazioni eseguite da fornitori terzi, agisce ai fini Iva come mandataria senza rappresentanza anche se indica i dipendenti beneficiari cui assegnare i premi. Anche se le società del gruppo dovessero farsi carico, pro quota, dei costi delle prestazioni eseguite a favore dei loro dipendenti premiati, essa opera ai fini Iva come committente e, pertanto, è tenuta a ricevere le fatture per le prestazioni che rifatturerà poi, nei limiti dell'incarico ricevuto, alle altre società del gruppo.

Cassazione, sentenza 29.09.2020 n. 20591

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

INTERPRETAZIONI

Gli ultimi chiarimenti per la cessione dell'ecobonus

L'articolo 14, comma 2-sexies, del decreto legge n. 63/2013 prevede la possibilità di trasformare la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. "ecobonus") in crediti di imposta che possono essere ceduti ai fornitori. Al riguardo è stato chiarito che:

- 1) in presenza di più fornitori, la cessione dell'intero ammontare della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica può essere effettuata nei confronti di un'unica ditta, anche nel caso in cui gli altri esecutori dei lavori dovessero avere rinunciato all'acquisto della loro percentuale di credito d'imposta (risposta interpello 425);
- 2) ai fini dell'esercizio dell'opzione per la cessione della detrazione non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, come nel caso del "regime forfetario", ad un regime sostitutivo dell'IRPEF (risposta interpello 432).

Agenzia Entrate, Risposta ad interpello del 01.10 2020 n. 425

Agenzia Entrate, Risposta ad interpello del 02.10 2020 n. 432

GIURISPRUDENZA

L'omesso versamento Iva è evasione e non elusione

Il mancato versamento dell'Iva rappresenta una violazione di norma tributarie, e non un comportamento elusivo. Secondo la Cassazione, infatti, *“Non può dirsi, pertanto, che (...) abbia posto in essere un'operazione elusiva di norme tributarie ed ottenere un vantaggio fiscale (come, invero, sostenuto dalla stessa parte ricorrente), ma la società contribuente si è, in realtà, limitata a porre in essere un comportamento evasivo dell'IVA che avrebbe dovuto versare (o compensare) in relazione all'operazione economica posta in essere.”*

Non applicandosi alla fattispecie l'articolo 37 bis del Dpr 600/73 (vigente ai tempi della violazione), l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria non deve seguire le regole procedurali specificamente previste in caso di contestazione di operazioni elusive.

Cassazione, Sentenza 30.9.2020 n. 20823

Redditometro: per la difesa non sono validi i redditi presunti

La presunzione di redditi non dichiarati dai soci di società a base ristretta non può essere invocata per giustificare spese e tenore di vita accertati con il redditometro. La norma sull'accertamento sintetico prevede che il contribuente possa disattivare le presunzioni dimostrando che il finanziamento delle spese da lui sostenute è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. In queste categorie, espressamente indicate, non rientra la disponibilità di un reddito ulteriore non dichiarato che sia conseguenza della presunzione di distribuzione del maggior reddito accertato ad una società di capitali avente ristretta base partecipativa.

La sentenza della Cassazione enuncia a questo proposito il seguente principio di diritto: *«l'accertamento di redditi percepiti dal contribuente e non dichiarati, consequenziali all'accertamento di maggiori redditi*

ottenuti da una società di capitali avente ristretta base partecipativa, non è in grado di dimostrare una capacità di spesa del contribuente idonea ad escludere l'applicabilità delle presunzioni derivanti dall'accertamento sintetico del reddito, operato ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 600 del 1973, c.d. "redditometro", perché tali proventi non sono riconducibili alle categorie dei redditi: diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, oppure esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, indicate dalla legge come idonee ad escludere l'applicabilità della presunzione di conseguimento di un maggior reddito ai fini dell'accertamento sintetico»

Cassazione, Sentenza 6.10.2020 n. 21412

L'antieconomicità deve essere valutata sull'intera operazione

La valutazione di antieconomicità di un costo ritenuto indeducibile deve essere effettuata considerando l'intera operazione nel suo complesso, ancorché la stessa dovesse essere, in tutto o in parte, non conclusa.

Nel caso esaminato, ad una società immobiliare era stato disconosciuto il costo di una provvigione corrisposta per la vendita di una porzione di immobile. La provvigione avrebbe dovuto essere corrisposta per metà alla sottoscrizione del preliminare di vendita e per la restante parte al rogito. Tuttavia, il preliminare era stato risolto con restituzione della caparra. Nonostante la mancata conclusione del contratto definitivo, alla società che aveva svolto l'intermediazione era stata corrisposta la metà della provvigione prevista. Secondo l'Agenzia questo costo doveva ritenersi sproporzionato e come tale è stato considerato indeducibile. Nel rigettare la tesi difensiva, la Corte di Cassazione ha evidenziato la necessità di ricomprendere anche l'operazione di vendita dell'intero immobile ai fini del giudizio di anti economicità del costo sostenuto rispetto alla complessiva operazione economica.

Cassazione, Sentenza 30.09.2020 n. 20859

L'adesione non sospende il termine per il ricorso avverso le sanzioni

L'atto di contestazione delle sanzioni e l'avviso di accertamento seguono, dal punto di vista procedurale, discipline distinte e non sovrapponibili. Pertanto, l'istanza di accertamento con adesione presentata avverso i due atti sospende il termine per il ricorso soltanto per l'avviso di accertamento. Si segnala che, sulla questione, in senso opposto, la Corte di Cassazione si era pronunciata nella sentenza 18 settembre 2015 n. 18377.

Cassazione, Sentenza 30.09.2020 n. 20864

Nell'accertamento delle operazioni oggettivamente inesistenti occorre valutare la pronuncia penale di assoluzione

Nel caso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti assume sempre rilevanza la pronuncia penale in grado di escludere la sussistenza dei fatti di reato. In base al comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 537/1993 che disciplina i cosiddetti costi da reato, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte versate originate dalla ripresa a tassazione dei costi se interviene una sentenza di assoluzione.

Cassazione, Sentenza 29.09.2020 n. 20579

Lo scudo non produce effetti se il contribuente era già a conoscenza delle indagini fiscali a suo carico

In materia di scudo fiscale, la presentazione della dichiarazione riservata prevista dall'articolo 13-bis del decreto legge 78/2009, non è preclusiva del potere di accertamento tributario se il contribuente, alla data di presentazione della stessa, ha già avuto "formale conoscenza" dell'avvio dell'attività di accertamento non solo attraverso la notifica di un atto, ma anche attraverso accessi, ispezioni, verifiche, partecipazioni al contraddittorio, ovvero con l'invio e la risposta a questionari.

Cassazione, Sentenza 08.10.2020 n. 21697

OPERAZIONI STRAORDINARIE

INTERPRETAZIONI

Conferimento di minoranza e requisiti delle holding

Nella risposta ad un articolato interpello, le Entrate hanno preso in considerazione due temi particolarmente delicati.

In primo luogo, hanno fornito la prima interpretazione ufficiale sui requisiti che devono possedere le società conferite quando si tratta di holding. Ricordiamo che l'articolo 177, comma 2 bis prevede che "Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa."

Il riferimento alla totalità delle partecipate non consente di escludere partecipazioni non strategiche e in settori diversi da quelli dell'attività principale, come – nel caso di specie – partecipazioni di entità modesta in società del settore bancario. Ne deriva una restrizione notevole in quanto a requisiti necessari per poter beneficiare del regime di favore.

Il secondo aspetto riguarda la possibilità che prima di effettuare il conferimento vengano poste in essere operazioni di acquisto o di cessione di partecipazioni finalizzate a permettere ai conferenti di raggiungere i requisiti quantitativi necessari all'applicazione della norma. Nella risposta specifica viene esaminato il caso i cui è la società conferita (holding) cedere partecipazioni di modesta entità; la questione potrebbe però essere estesa, con uguali considerazioni, al caso in cui sia il soggetto conferente ad acquisire partecipazioni che gli permettano di superare la soglia del 20% indicata come minoranza qualificata.

Queste operazioni di movimentazione delle partecipazioni non vengono considerate elusive, e consentono di beneficiare dell'applicazione dell'articolo 177, comma 2 bis, a condizione che si tratti di compravendite a titolo definitivo. Secondo le entrate, infatti, "Resta ferma una diversa valutazione ai fini abusivi laddove le operazioni di compravendita e conferimento non avessero luogo con le modalità descritte, ovvero non risultassero definitive o si ritornasse, con successive operazioni, anche parzialmente, nella situazione ex ante (come, ad esempio, nell'ipotesi in cui il possesso delle partecipazioni smobilizzate risultasse attribuibile ai soci delle newco conferitarie o, queste ultime, procedessero al riacquisto delle predette partecipazioni)".

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 2.10.2020 n. 429

Fusione inversa dopo LBO: perdite riportabili con l'interpello

L'Agenzia delle entrate ha confermato un ormai consolidato filone interpretativo secondo il quale in una fusione inversa successiva ad una operazione di acquisizione esistono valide ragioni economiche. Ciò consente di disapplicare il vincolo al riporto di perdite, eccedenze Ace e interessi passivi previsto dall'articolo 172 del Tuir.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 2.10.2020 n. 430

La scissione asimmetrica per conflitto tra soci non è abusiva

La risposta all'interpello conferma integralmente le conclusioni più volte raggiunte dall'Agenzia su temi analoghi. La scissione non proporzionale di una società immobiliare attuata con la finalità di consentire ai soci in disaccordo di svolgere in modo autonomo l'attività immobiliare non presenta in sé profili elusivi.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 1.10.2020 n. 421

GIURISPRUDENZA

In assenza di elusione le singole cessioni di beni non diventano cessione di ramo d'azienda

In sede di applicazione dell'imposta di registro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del DPR 131/1986, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti al contratto. Tuttavia, in assenza della dimostrazione della sussistenza di un disegno elusivo, l'Ufficio non può stravolgere lo schema negoziale che è stato adottato dai contribuenti. Nel caso esaminato, pur in assenza di contestazione di elusività della condotta tenuta dalla società verificata, l'Agenzia delle Entrate aveva riqualficato le operazioni poste in essere (tra le quali il trasferimento di un immobile e la locazione dello stesso a favore di un altro ente riconducibile alla medesima azienda) in una cessione d'azienda, contestando il mancato versamento delle relative imposte, tra le quali quella di registro.

Cassazione, Sentenza 07.10.2020 n. 21617

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

LEGISLAZIONE

Aggiornata la lista dei paesi non collaborativi in ambito fiscale

In data 6 ottobre il Consiglio dell'Economia e Finanza dell'Unione europea, a cui partecipano i ministri dell'economia degli Stati membri, ha aggiornato la lista l'elenco dei Paesi che non rispettano gli standard minimi di trasparenza, equa tassazione e attuazione delle misure BEPS (*base erosion and profit shifting*).

La lista adottata dal Consiglio il 6 ottobre 2020 (che diventerà ufficiale con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale) è composta da: Samoa americane; Anguilla; Barbados; Figi; Guam; Palau; Panama; Samoa; Seychelles; Trinidad e Tobago; Isole Vergini degli Stati Uniti; Vanuatu.

Viceversa, dalla lista dei paesi non collaborativi sono usciti Oman e le Isole Cayman. Infine, anche la Bosnia Erzegovina e la Mongolia (attualmente ricompresi nella lista grigia, *grey list*) sono uscite dall'elenco dei Paesi fiscalmente non collaborativi stante l'avvenuto deposito degli strumenti per la ratifica della Convenzione Ocse sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

A causa della pandemia in corso, il Consiglio ha deciso di riconoscere ad alcuni Paesi che sono sotto osservazione una dilazione di tempo per concludere gli impegni ancora in sospeso.

Consiglio Ecofin, delibera del 6.10.2020

INTERPRETAZIONI

Il trattamento fiscale dei redditi provenienti dalla Anstalt del Liechtenstein

È stato chiarito il trattamento fiscale delle somme ricevute da una persona fisica residente da parte di un soggetto giuridico del Liechtenstein costituito sotto forma di Anstalt. Nel caso esaminato:

- 1) la partecipazione detenuta nella Anstalt è stata assimilata ad una partecipazione posseduta in una società semplice;
- 2) l'Anstalt non è stata considerata un soggetto interposto né assimilata ad un trust ma è stata classificata tra le "società e gli enti non residenti" che costituiscono soggetti IRES ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera d, del TUIR;
- 3) considerato che la remunerazione derivante dall'Anstalt è stata commisurata ai suoi risultati economici, le somme percepite dal soggetto residente che partecipa al patrimonio della Anstalt sono state qualificate come dividendi di fonte estera (ex articolo 44, comma 1, lettera e, e comma 2, lettera a, del TUIR).

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 2.10.2020 n. 433

GIURISPRUDENZA

L'amministratore di fatto può configurare stabile organizzazione

L'ordinanza della Cassazione considera esistente sul territorio nazionale la stabile organizzazione di una società estera nel caso in cui esistano molteplici attività svolte da un soggetto considerato amministratore di fatto.

Nel caso specifico, questo amministratore "emetteva le fatture per conto della società; conservava la documentazione nell'interesse della società; perfezionava contratti di vendita, apponendo la propria firma/sigla su tutte le fatture, curava i rapporti con gli intermediari bancari nazionali presso cui erano accessi conti correnti societari, esteri e in valuta, pagava i fornitori emettendo assegni tratti su conti correnti societari ma anche su conti intestati a persona fisica, dava disposizioni agli intermediari bancari di incassare le fatture".

Cassazione, Ordinanza 8.10.2020 n. 21693